



DETERMINA DEL DIRETTORE N. 22 del 17/03/2021

OGGETTO: Codice identificativo di CIG: **ZEA26F0045** – Procedura di acquisizione di beni e servizi del valore di €. 42,35 oltre IVA (affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che si rende necessario l'acquisto di spese postali, richiesta per necessità del Dipartimento;

VISTI GLI ARTICOLI:

- art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sottosoglia;
- art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da €. 1.000 a €. 5.000 (dal 01/01/2019);
- art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea (D.R. n. 1965 del 10/04/2019), in particolar modo, l'art. 11, comma 8, (affidamenti di modico valore) e l'art. 9, comma 4, (criterio del minor prezzo);

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai €. 1.000 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai €. 40.000 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a €. 1.000, IVA esclusa;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

CONSIDERATO che l'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a €. 40.000 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;



CONSIDERATO altresì, che l'art. 9, comma 4, del Regolamento di Ateneo per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea (D.R. n. 1965 del 10/04/2019) dispose il ricorso al criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a € 40.000 con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, oppure caratterizzati da elevata ripetitività;

DATO ATTO CHE:

- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite richiesta di preventivo per la fornitura nel rispetto del principio di rotazione;
- dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla Ditta **NEXIVE NETWORK S.R.L.**, corrente in Bari, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- il bene/servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

RITENUTO di affidare l'acquisto dei beni o dei servizi di cui sopra al suddetto operatore economico per l'importo di € 42,35 oltre IVA;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore ai €. 40.000, la stazione può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le urgenti necessità di lavoro del Dipartimento di Matematica;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di spese postali;
- il contratto verrà stipulato mediante l'utilizzo della piattaforma Easy;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 9, comma 4, del regolamento di Ateneo per l'affidamento dei lavori, e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea (D.R. n. 1965 del 10/04/2019);
- per gli appalti di valore inferiore ai €. 40.000, la stazione può procedere ad affidamento

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con **Codice identificativo di CIG: ZEA26F0045**;

VERIFICATO il rispetto delle regole di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato disposto il (DUVRI) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

DETERMINA



- Art. 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di spese postali, alla Ditta **NEXIVE NETWORK S.R.L.**;
- Art. 2) di impegnare la spesa di €. 42,35 IVA esclusa, al sotto-articolo di spesa 102130102 della UPB: **MAT.Dotazione**;
- Art. 3) di nominare il Direttore del Dipartimento di Matematica quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Art. 4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- Art. 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- Art. 6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

Cordiali saluti

Bari, 17 marzo 2021

Il Direttore
del Dipartimento di Matematica
F.to Prof.ssa Addolorata Salvatore